



## **Delibera della Giunta Regionale n. 21 del 22/01/2019**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

U.O.D. 2 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati

Oggetto dell'Atto:

**AGGIORNAMENTO E RICOGNIZIONE NORMATIVA ED ORGANICA IN MERITO AL  
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**Premesso che:**

a) ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 del 2001 "... *le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro...*";

b) ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150, le norme in materia di procedimento disciplinare (artt. 68 e 69) rientrano nella potestà esclusiva dello Stato;

c) in particolare, ai sensi dell'art. 55 bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato, da ultimo, con decreto legislativo n.75 del 25 maggio 2017, la competenza in merito ai procedimenti disciplinari è così attribuita:

- per le infrazioni di minore gravità, ossia per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente; a tale procedimento si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo;
- per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il procedimento è di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- per le infrazioni commesse dai dirigenti, il procedimento è di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari; ciò in quanto l'art.55 bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 prevede la competenza della struttura di appartenenza indistintamente solo nel caso di infrazioni punibili con la sanzione del rimprovero verbale e tale sanzione non è prevista per la dirigenza;

d) il vigente comma 2 dell'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che: "*Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità*";

e) in particolare, per i procedimenti disciplinari della dirigenza:

- ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali 2006/2009 del 22.02.2010, per quanto concerne l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per le forme e i

termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55 bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165;

- l'art. 13 del suddetto CCNL della dirigenza 2006/2009 ha introdotto, per le infrazioni disciplinari per le quali la legge o i contratti collettivi prevedono una sanzione diversa dal licenziamento con o senza preavviso, una procedura conciliativa a carattere non obbligatorio di competenza della stessa autorità competente per il procedimento disciplinare;
- l'art. 55 c. 4 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che *"... Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3"*;
- per dette sanzioni, quindi, la procedura disciplinare è di competenza dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari, tranne che per le determinazioni conclusive del procedimento;

### **Premesso altresì che,**

a seguito delle modifiche e delle innovazioni introdotte dal D.Lgs 27 ottobre 2009 n.150 alla normativa di cui trattasi, è stata adottata da questa Amministrazione la deliberazione di Giunta Regionale n. 1826 del 18 dicembre 2009, con cui tra l'altro si è provveduto a:

1. individuare, ai sensi del comma 4 dell'art. 55 bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n.165, introdotto dal D.Lgs 27 ottobre 2009 n.150, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari nell'ambito del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento;
2. individuare, nelle competenze dei Dirigenti incaricati, l'attribuzione dei compiti in materia disciplinare;

### **Considerato che:**

- a) il Regolamento n.12 del 15 dicembre 2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011, e ss.mm.ii., ha disciplinato *"l'Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania"*, in attuazione dell'art. 2. comma 1, della legge regionale 6.8.2010, n. 8, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011;
- b) con successive deliberazioni di Giunta Regionale l'ordinamento sopra indicato è stato modificato, per cui attualmente le strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in: - direzioni generali; - uffici speciali; strutture di Missione; - strutture di staff; - unità operative dirigenziali;
- c) da ultimo, è stata approvata una modifica della disciplina per i procedimenti disciplinari con il Decreto legislativo n.75 del 25 maggio 2017;

**Considerato altresì, che,**

- a) le disposizioni interne previste dalla suddetta deliberazione di Giunta Regionale n.1826 del 18 dicembre 2009 non sono in linea con le nuove diverse denominazioni delle strutture dirigenziali, come previste dall'organizzazione dettata dal regolamento 12/2011;
- b) occorre, pertanto, per una maggiore chiarezza all'interno dell'Amministrazione, sostituire dette disposizioni interne con nuove disposizioni al fine di chiarire, specificare e adeguare la distribuzione delle competenze in materia di procedimento disciplinare nei confronti di tutto il personale dipendente, con e senza qualifica dirigenziale, in linea con l'innovata organizzazione interna della Giunta Regionale e quindi la diversa nomenclatura data alle strutture burocratiche, nonché con le nuove disposizioni di legge e contrattuali, nonché disporre in merito ad aspetti tecnici operativi precedentemente non affrontati;
- c) il procedimento finalizzato all'eventuale dichiarazione di decadenza dal trattamento economico previsto dall'art. 5, comma 14, del D.L. 12/09/1983 n. 463, convertito dalla Legge 11/11/1983 n. 638, è logicamente e funzionalmente connesso anche alla successiva procedura disciplinare e delle relative competenze e, precisamente, all'infrazione di cui all'art. 59, comma 3, lett. a) "*inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattie.....*" del CCNL del personale comparto Regioni-Autonomie Locali del 21/05/2018 e di cui all'art. 7 comma 4, lett. a) "*inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia...*" del CCNL del personale dirigente Regioni ed Autonomie Locali del 22/02/2010;

**Preso atto che:**

con deliberazione di Giunta Regionale n.544 del 29.08.2017, è stato approvato il Codice di Comportamento per i dipendenti della Giunta Regionale della Campania, pubblicato nella sezione Trasparenza del sito istituzionale;

è stato sottoscritto in data 21.05.2018 il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali senza qualifica dirigenziale;

per la dirigenza, invece, è vigente il Contratto Collettivo Nazionale del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali con qualifica dirigenziale del 22/02/2010;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 7211 del 7/8/1997 avente ad oggetto "Sospensione cautelare facoltativa – determinazione dei criteri per l'uso del potere discrezionale e attività conseguenti";

**Ritenuto**

- a) anche con riguardo alla deliberazione suddetta, n. 7211/1997, di adeguare comportamenti e competenze con riguardo all'esercizio del potere di disporre sospensioni dal lavoro o dal servizio a norma di legge e di CCNL, nonché i trasferimenti del personale aspettativa e disponibilità nell'ipotesi di reati di cui all'articolo 3 della legge n. 97/2001;
- b) di intervenire anche sulle disposizioni trattate nella detta deliberazione n. 7211/1997, in quanto, tra l'altro, alcune di esse sono già disciplinate da leggi e contratti collettivi di lavoro anche successivi alla deliberazione stessa;

**Ritenuto**, pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, e in linea con le disposizioni contenute nel D.L.gs. n.165/2001 (articoli 55 e ss.), adottare un atto, con valenza anche ricognitiva, con cui adeguare e specificare la distribuzione delle competenze in materia disciplinare e di sospensione dal servizio, collocamento in disponibilità o aspettativa, in relazione ai reati di cui alla legge 27 marzo 2001 n.97;

**Precisato** che ai fini dell'individuazione dell'ufficio Procedimenti disciplinari, in base al Regolamento n. 12/2011, la Giunta Regionale da ultimo con deliberazione n.581 del 20/09/2017 ha individuato l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD) nell'ambito dell'Unita Operativa Dirigenziale 02 della Direzione Generale per le Risorse Umane denominata: "*Ufficio Disciplinare e Esecuzione Giudicati*";

**Visto** il documento "Aggiornamento e ricognizione normativa ed organica in merito al procedimento disciplinare" predisposto dai competenti uffici, che riporta una ricognizione dei comportamenti e delle competenze con riguardo al procedimento disciplinare e all'esercizio del potere di disporre sospensioni dal lavoro o dal servizio a norma di legge e della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, nonché i trasferimenti del personale e i provvedimenti di collocamento in aspettativa e disponibilità, nell'ipotesi dei reati di cui all'art. 3 della legge n. 27 marzo 2001 n.97, per operare la sostituzione di quelli precedentemente approvati con le deliberazioni di Giunta Regionale sopra citate, n.1826/2009 e n. 7211/1997;

**Ritenuto** di dover approvare l'indicato documento al fine di aggiornare le disposizioni regionali in materia;

#### **Visti**

- a) il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 "*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*" e successive modificazioni e integrazioni;
- b) il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) i CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 e dell'11.04.2008 e 21.05.2018;
- d) il C.C.N.L. del personale dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.02.2010;
- e) la circolare 23.12.2010 n.14 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- f) il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania n. 544 del 29.08.2017;

**Propone** e la Giunta in conformità a voto unanime:

### **D E L I B E R A**

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

- 1) approvare il documento denominato "Aggiornamento e ricognizione normativa ed organica in merito al procedimento disciplinare" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) dare atto che le disposizioni precedentemente emanate in materia e in particolare le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1826 del 18.12.2009 e n.7211 del 7/08/1997, limitatamente alle disposizioni riguardanti l'azione e il procedimento disciplinare e le sospensioni obbligatorie, facoltative e cautelari, nonché trasferimenti del personale e provvedimenti di collocamento in aspettativa e disponibilità, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n.97, sono sostituite dal presente provvedimento in quanto incompatibili;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, a tutte le strutture dirigenziali;
- 4) informare tutto il personale dipendente e le Organizzazioni Sindacali;
- 5) trasmettere il presente atto una volta reso esecutivo, all'ufficio responsabile del BURC per la pubblicazione e provvedere alla pubblicazione nell'ambito del sito istituzione, in "Casa di Vetro".